

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SEVESO 2012/18/UE

Ricadute applicative: cosa
devono fare gli stabilimenti,
tra conferme e novità

SEVESO III

Lodi,
11/06/2015



Sistemi Industriali
Ambientali
Relazionali



Edoardo Galatola

SINDAR S.r.l. corso E. Archinti 35 - 26900 Lodi - tel. 0371.549200 - www.sindar.it - info@sindar.it

LE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO EMERSE AL VGR 2012

- Il 5 ottobre 2012 nel corso del **Convegno VGR** è stata organizzata da 3ASI una tavola rotonda con i principali stakeholders interessati dalla direttiva Seveso alla luce del trentennale della Direttiva comunitaria
- Lo scopo era individuare i principali punti di miglioramento in vista dell'implementazione della Seveso 3
- Dalla tavola rotonda sono scaturite le seguenti indicazioni
- La Direttiva Seveso ha un impianto organico ben strutturato, ma necessita di un processo di semplificazione. La sua attuazione attualmente è più sbilanciata sui controlli, in particolare sui SGS, che sulla certezza dei tempi delle Autorizzazioni, pertanto occorre riequilibrarla in tal senso.
- Il recepimento della Direttiva deve tornare ad essere più aderente ai dettami comunitari di quanto fatto in passato.

- **Le ispezioni**, anche in base all'esperienza accumulata in altri paesi europei, **devono essere fedeli al mandato**, modulate in funzione della complessità degli impianti da analizzare, mentre i cicli di ispezioni successivi al primo non devono ogni volta ripartire da zero.
- È opportuno istituire un **Gruppo di lavoro tecnico** che si adoperi per **revisionare il testo delle linee guida** per la compilazione del **rapporto di sicurezza** (che è, nonostante le bozze circolate, ancora fermo al DPCM del 31/3/89) e **attuare i decreti ancora inattuati**; il Gruppo dovrebbe quindi procedere in parallelo con la stesura di una linea guida per la **valutazione dei Rapporti di Sicurezza**, fornire **indirizzi comuni per le fasi istruttorie**, individuare criteri di valutazione connessi alla complessità delle aziende oggetto di verifiche.
- Tra le iniziative si ritiene utile promuovere un **coordinamento territoriale per garantire uniformità di applicazione a livello regionale** (Studi di sicurezza per gli stabilimenti in art. 6, contenuti e modalità di applicazione delle documentate dichiarazioni di non aggravio del rischio, soglie di credibilità del rischio, etc.).

- Si suggerisce di creare una sorta di **giurisprudenza tecnica** archiviando e rendendo disponibili standard unificati di valutazione.
- Si propone di creare un **tavolo tecnico sulle problematiche di pianificazione territoriale** con istituzione di uno sportello per le amministrazioni locali interessate; questo tavolo dovrebbe produrre linee guida di applicazione, fornendo suggerimenti quali la gradualità della categorizzazione del territorio.
- I **diversi procedimenti autorizzativi dovrebbero coordinarsi** creando una sorta di osmosi delle informazioni. In particolare, i procedimenti relativi alla valutazione di fattibilità di un nuovo stabilimento (AIA, NOF, CPI) dovrebbero essere integrati.
- Sarebbe inoltre utile istituire una **scuola di formazione nazionale** in tema di sicurezza e analisi di rischio

ITER RECEPIMENTO SEVESO III

DIRETTIVA 2012/18/UE

- La Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4/7/2012 è stata pubblicata sulla GU L 197/1 del 24.7.2012;
- L'entrata in vigore è prevista per tutti gli stati membri il 1 giugno 2015
- Una prima bozza del testo di recepimento ha iniziato a circolare a febbraio 2015. Nel testo l'organo competente era individuato nelle Regioni
- Nella seconda bozza di marzo sono stati inseriti gli allegati mancanti (T.U.) e la competenza degli SSS è tornata ai CTR.
- Nel testo di aprile sono stati accolti i primi suggerimenti del GdL Federchimica/Confindustria – Assicc/Confcommercio

DIRETTIVA 2012/18/UE

- Il testo dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 154) è stato quindi presentato dalla Presidenza del Consiglio il 31/3/2015 per sottoporlo a parere parlamentare
- Attualmente il testo è in discussione alle commissioni 10 e 13 del Senato
- Sono state effettuate tre audizioni (Confindustria, Re.Te Italia e Ispra) ed acquisiti i commenti propositivi di Confindustria e Ispra
- Proposte migliorative Confindustria - proposte già recepite

SEVESO III – NOVITA'

Art. 4 (Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa)

- 1. Il gestore chiede
- 2. Il Ministero dell'Ambiente valuta con la consulenza di Ispra
- 3. Il Ministero se d'accordo trasmette alla UE
- È una novità introdotta dalla direttiva comunitaria. Elimina l'automatismo per cui se una sostanza è in Allegato I anche in assenza di pericolo debba essere analizzata lo stesso.
- Vedi Allegato A

Art. 11 (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle regioni e province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI). Partecipano VVF, INAIL, ISS, ISPRA, ARPA. Il Coordinamento opera attraverso riunioni periodiche e una rete di referenti per lo scambio di dati/inf.

- Novità di forte rilevanza. Servirebbe a garantire **quell'uniformità** spesso assente.
- Occorre definire un regolamento di dettaglio per farlo funzionare.
- È strettamente collegato all'attività di informatizzazione dei lavori
- Sono stati aggiunti rappresentanti di altri Ministeri.
- Altri compiti riguardano la formulazione di pareri tecnici, L.G., aggiornamento degli allegati tecnici
- *È stato aggiunto: Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle associazioni ambientali riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.*

SEVESO III – SANZIONI E ADEMPIMENTI'

Art. 28 (Sanzioni)

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14 entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno **o con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.**
2. Il gestore che omette di presentare il modulo di cui all'articolo 13, comma 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi **o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.**
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni **o con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.**

- **NOTIFICA**
- **RAPPORTO DI SICUREZZA**
- **DOCUMENTO SGS**

- **ALLEGATO 5 a NOTIFICA**

- **PRESCRIZIONI RDS**
- **ISPEZIONI SGS**
- **ACCADIMENTO INCIDENTE RILEVANTE**

Art. 28 (Sanzioni)

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno **o con l'ammenda di euro venticinquemila.**
 - **SGS**
5. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18 il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi **o con l'ammenda di euro venticinquemila.**
 - **RDS – MODIFICHE RILEVANTI**
6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3 e all'articolo 20 è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila a euro novantamila. ...
 - **INFORMAZIONI GRUPPO DOMINO PER PEE**
 - **PIANO DI EMERGENZA INTERNO**
7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.
 - **DIFFUSIONE DATI**

- Oltre alla previsione di pene alternative (arresto o ammenda), lo schema si differenzia rispetto al quadro vigente per **l'esclusione** della possibilità, per le **sanzioni amministrative pecuniarie**, di accedere al **pagamento in misura ridotta**.
- Viene invece confermato quanto attualmente previsto dal comma 4 dell'art. 27 del d.lgs. 334/1999, ovvero che in caso di inadempimento degli obblighi di prevenzione, fatta salva la responsabilità penale, l'autorità competente **diffida** il gestore ad adottare le misure richieste dandogli un termine di massimo 60 giorni per provvedere. In mancanza, l'autorità può ordinare la **sospensione delle attività** (massimo 6 mesi) e, da ultimo, anche la **chiusura dello stabilimento** (art. 28, co. 8).

Condotta	(art. 27, D.Lgs. n. 334/1999)	(Art. 28 Seveso III)
Mancata presentazione della notifica o del rapporto di sicurezza; mancata definizione della politica di prevenzione	Arresto fino a un anno (co. 1)	Arresto fino a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 1)
Mancata presentazione delle informazioni previste dall'allegato 5	Arresto fino a 3 mesi	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 10.000 a 60.000 euro (co. 2)
Violazione delle prescrizioni; violazione degli obblighi previsti al verificarsi di incidente rilevante	Arresto da 6 mesi a 3 anni (co. 3), salvo che il fatto costituisca più grave reato	Arresto da 6 mesi a 3 anni o ammenda da 15.000 a 120.000 euro (co. 3), salvo che il fatto costituisca più grave reato
Mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza	Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 5)	Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 4)
Mancato aggiornamento del rapporto di sicurezza o del documento sulla politica di prevenzione	Arresto fino a 3 mesi (co. 6)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda di 20.000 euro (co. 5)
Mancata comunicazione al prefetto delle informazioni necessarie per il piano di emergenza esterna e mancata predisposizione del piano di emergenza interna	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 a 92.962 euro (co. 7)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (senza pagamento in misura ridotta) (co. 6)
Diffusione dei dati e delle informazioni riservate relative allo stabilimento	Reclusione fino a 2 anni (comma 8 che rinvia all'ad' 623 c.p.)	Reclusione fino a 2 anni (comma 7 che rinvia all'art. 623 c.p.)

SEVESO III – ANALISI DELLE RICADUTE APPLICATIVE

Novità e criticità

Di seguito un'analisi delle principali novità che possono essere attese dal recepimento della Direttiva Seveso III in base al testo ad oggi esaminato:

- Allegato 1: lettura e interpretazioni
- Notifica/Allegato 5
- Rapporto di Sicurezza
- Politica/Sistema di Gestione Sicurezza
- Informazione/formazione/addestramento
- Analisi dell'effetto Domino
- Aree a elevata concentrazione
- PEI
- PEE
- Informazioni per il Comune (Pianificazione urbanistica)
- Verifiche ispettive SGS
- Prevenzione incendi
- Tariffe
- Stoccaggio sotterraneo di gas.
- Disposizioni transitorie
- Informazione e consultazione pubblico

La Classificazione degli Stabilimenti

Allegato 1

- L'individuazione delle soglie è più complessa.
- Non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R).
- La frase H330, ad es., corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2.
- Classificazione Seveso2 e Seveso3
- La somma pesata delle sostanze va riferita a parte 1 e parte 2 All.1
- Per le sostanze cancerogene nominali di cui alla voce 33 occorre verificare la classificazione in funzione della concentrazione
- Gas e liquidi infiammabili cat. 1 e 2 sono sia in parte 1 che in parte 2
- Occorre rivedere l'organizzazione delle informazioni per prodotti petroliferi e combustibili alternativi, liquidi infiammabili, aerosol infiammabili e sostanze reattive



La Notifica

Articolo 13 – Allegato 5

- Contenuti della notifica
- Modalità di Trasmissione (tempestivamente)
- Criteri per l'aggiornamento (a-c)
- Possibile informatizzazione
- Contenuti dell' Allegato 5: Informazioni da fornire - destinazione autorità/pubblico
- Elencazione delle sostanze
- Georeferenziazione delle cartografie
- Distanza entro cui raccogliere le informazioni
- Eventi Natech
- Informazioni dal PEE
- Mappatura delle aree di danno di prodotti ecotossici



Il Rapporto di Sicurezza

Articoli 15/16/17 – Allegato C – Allegato 2

- Modalità di Trasmissione nel transitorio (ottobre/giugno)
- Aggiornamento (NOF-DEF/Solo DEF) – art. 16
- Certezza tempi istruttoria – art. 17
- Partecipazione all'istruttoria
- Modifiche rilevanti (no via) – art. 18
- Modifiche che non costituiscono aggravio (All. D)
- Contenuti Allegato C/Indice
- Georeferenziazione carte
- Analisi della capacità produttiva
- Analisi preliminare aree critiche (più std)
- Aggiornamento dell'analisi storica (verifica, arco 10y, precauzioni)
- Eventi Natech
- Valutazione eventi per cause esterne
- Modalità di conduzione dell'analisi
- Modellistica idrologica/idrogeologica
- Integrazione con SGS
- Situazioni di emergenza e apprestamenti
- Misure contro l'incendio



Il Sistema di Gestione Sicurezza

Articolo 14 – Allegato B

- La Politica è proporzionata ai pericoli di incidente rilevante
- L'aggiornamento è almeno biennale
- Lo std di riferimento non è ancora in linea con i sistemi HLS
- Viene definita l'organizzazione del sistema
- Viene fornito un esempio di indice del Documento di Politica PIR
- Si riformula il coinvolgimento del RLS (informazione e consultazione)
- Il SGS deve essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi
- È stato introdotto il principio poi affinato di piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento
- Sono definiti indicatori di risultati e precursori



Formazione/Inform./Addestramento

Articolo 14 – Allegato B

- Il gestore procede all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento secondo le modalità indicate nell'allegato B
- L'informazione è ancora in aula e trimestrale (16/3/98) -> annuale
- Formazione ed addestramento vanno programmati anche attraverso esercitazioni semestrali
- L'organizzazione deve essere commisurata



L'Effetto domino

Articolo 19 – Allegato E parte 1

- Identificazione degli effetti domino in All. E p1 (esterno)
- All. E: Scopo (PEI/PEE/ERIR/RdS/All5)
- Definizione di effetto domino, effetti diretti e indiretti, Stoed e Stred
- Procedura di Individuazione dei Gruppi Domino Preliminari (Gdp) e definitivi (Gdd)
- Scambio di informazioni fra i gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gdp
- Definizione di Eventi domino
- Analisi struttura/Probit/Tabella semplificata



Aree ad elevata concentrazione

Articolo 19 – Allegato E parte 2

- Identificazione in All. E p2
- Scopo: (individuazione aree, predisposizione SSIA)
- Definizione e individuazione dell'area a elevata concentraz. (1 GD3/2GD2)
- Procedimento di Individuazione della SSIA
- Perimetrazione, criteri ERIR, aree particolari, approv/movimentazione
- Struttura dell'analisi di rischio d'area



Piano di Emergenza Interno

Articolo 20 – Allegato F – Allegato 4

- Obbligo di redazione, precisazione su SSI
- Integrazione con l'AR del RdS
- Revisione al max triennale
- Coinvolgimento RLS e personale
- Eliminare il riferimento all'informazione alla popolazione



Piano di Emergenza Esterno

Articolo 21 – Allegato G – Allegato 4 – DPCM 25/2/2005

- Predisposizione per SSS e SSI
- Il PEE è da completare entro 2 anni ed aggiornare entro 3
- È prevista la possibilità di non redigere il PEE in assenza di aree di danno all'esterno.
- Le L.G. del 25/2/2005 non sono comprese tra gli Allegati e dovranno essere aggiornate entro un anno.
- È introdotto il PEE d'area
- Modalità di consultazione della popolazione di cui all'Allegato G (proposta: no assemblee sì PEC)



Pianificazione territoriale

Articolo 22 – DM 9/5/2001

- Rinforzo del concetto di rispetto delle distanze nell'uso del territorio
- L.G. Non pubblicate nel T.U.
- Aggiornamento L.G. entro un anno
- **Sparisce il Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale**



Ispezioni SGS

Articolo 27– Allegato H

- Le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento (proposta di separare complete e mantenimento)
- Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano di ispezione
- I CTR predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie
- Le conclusioni dell'ispezione devono essere fornite entro 4 mesi
- Si propone il coordinamento con ispezioni AIA e REACH
- l'intervallo tra 2 ispezioni è stabilito in base alla valutazione dei pericoli
- l'intervallo non è superiore a un anno per gli SSS e a tre anni per gli SSI.
- La documentazione richiesta è ridotta rispetto alle 9 relazioni
- Le liste di riscontro (2 livelli) sono inserite in Allegato



Prevenzione Incendi

Articolo 31 – Allegato L

- Viene individuato il campo di applicazione per la semplificazione SSS
- Differenziazione tra att. 151 in RdS e att. 151 non in RdS (per cui vale 151)
- In assenza di CPI si applica il 19/03/2001 a chiusura istruttoria
- In presenza di CPI per modifiche rilevanti e nuovi impianti l'RdS in fase NOF comprende l'esame progetto
- In caso di n.a.r. valgono il 151/11 ed il DM 7/8/12. Alla presentazione della SCIA si unisce il n.a.r.



Tariffe

Articolo 30 – Allegato I

- Applicazione tariffe e analisi riduzioni
- Suddivisione in classi
- Importo tariffe



Disposizioni transitorie

Articolo 32

- Viene previsto un meccanismo per cui istruttorie in fase di conclusione possono essere riaperte



Informazione e consultazione del pubblico

Articoli 23/24 – Allegato G

- Gli strumenti di divulgazione delle informazioni vanno approfonditi
- È importante aggiornare la definizione di pubblico interessato nel contesto normativo nazionale
- È utile definire un tempo entro cui presentare le osservazioni



Stoccaggio Sotterraneo di Gas

Articolo 30 – Allegato I

- Applicazione della norma
- Linee di indirizzo



L'ALLEGATO 1: CRITICITÀ ED ESEMPIO DI CALCOLO



SEVESO3: Programma scaricabile dal sito www.sindar.it

Informazioni

Ragione Sociale:	<input type="text" value="Sindar S.r.l. - Esempio Moses, JobStress, Seveso"/>	R.S.P.P.:	<input type="text" value="Prode Enrico"/>
Indirizzo Sede Legale:	<input type="text" value="Via Milano, 15 - Napoli"/>	Medico Competente:	<input type="text" value="Tazzioli Rita"/>
Unità Produttiva:	<input type="text" value="Lodi"/>	R.L.S.:	<input type="text" value="Colombo Sergio"/>
Indirizzo Unità Produttiva:	<input type="text" value="Corso Archinti, 35"/>	C.S.T.:	<input type="text"/>
Datore di Lavoro:	<input type="text" value="Galatola Edoardo"/>	Logo Azienda:	<input type="text"/> ...  
Descrizione Attività Aziendale:	Planimetria Azienda: <input type="text"/> ...  		

L'attività aziendale consiste nella produzione per formulazione del composto SINDAR 1, che viene commercializzati come sbiancante destinato ad altre industrie. I servizi aziendali e le attività di manutenzione sono gestiti da imprese esterne sotto la supervisione di personale incaricato interno.

Stabilimento a rischio di Incidente rilevante (SEVESO)

 **Aggiorna**

 **Report**

 **Annulla**

Anagrafica Seveso

Nome Gestore

Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (RSGS)

Classificazione Seveso II [ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i.]

▼

Classificazione Seveso III [ai sensi della Direttiva 18/2012/UE]

▼

Note aggiuntive

File Anagrafiche Verifica Adempimenti Analisi Rischi Azioni di miglioramento ARS Clipper Utilità ?

Informazioni generali

Azienda associata: Sindar S.r.l. - Esempio Moses, JobStress, Seveso - Lodi

Note scheda: Nota Adempimenti - Seveso III

Data creazione: giovedì 12 marzo 2015 Data aggiornamento: giovedì 12 marzo 2015

Legenda comandi rapidi con tasti funzione

Filtra domande

- Tutte (59)
- Risposte Si (10)
- Risposte No (3)
- Non applicabili (2)
- Non compilate (44)

Opzioni report

- Escludi 'Data'
- Includi 'Fonte'
- Includi 'Note'

1.1. E' stato fatto un inventario delle sostanze pericolose di cui all'Allegato I del decreto presenti in stabilimento, in forma reale o prevista.

1 *	Argomento	Campo di verifica	Si	No	N.A.	Fonte	Not
	3. Notifica	3.5. Il gestore ha trasmesso immediatamente...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. art.6...	
	4. Scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori (ex Allegato V del D.Lgs. 334/99 s.m.i.)						
	4. Scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori (ex Allegato V del D.Lgs. 334/99 s.m.i.)	4.1. Il gestore, unitamente alla notifica ha inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonche' al Comando				9 s.m.i. art.6...	
						9 s.m.i. -...	
		4.3. La sezione 7 della scheda di informazione per i...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. -...	
		4.4. La sezione 8 della scheda di informazione per i...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. -...	
	5. Documento di politica e Sistema di Gestione della Sicurezza PIR						
		5.1. Il gestore ha elaborato il documento che definisce...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. art.7...	
	5. Documento di politica e Sistema di Gestione della Sicurezza PIR	5.2. E' rispettata la frequenza biennale di riesame del...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. art.7...	
		5.3. Il Gestore ha attuato il sistema di gestione della...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. art.7...	
		5.4. Il sistema di gestione della sicurezza PIR è...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. art.7...	
	6. Rapporto di Sicurezza						
		6.1. In stabilimento essendo presenti sostanze...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. art.8...	
	6. Rapporto di Sicurezza	6.2. Il Rapporto di Sicurezza è stato elaborato in...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 334/99 s.m.i. art.8...	

Salva Report Esci

GISA 4 - Gestione Integrata Sicurezza & salute - Versione 2.5 - [SEVESO]

File Anagrafiche Verifica Adempimenti Analisi Rischi Azioni di miglioramento ARS Clipper Utilità ?

Stabilimento: Sindar S.r.l. - Esempio Seveso - Lodi (LO)

Note: Verifica di assoggettabilità della Direttiva Seveso

Data emissione: lunedì 23 marzo 2015 **Data aggiornamento:** giovedì 2 aprile 2015

Lo stabilimento è un nuovo stabilimento ai sensi dell'Art.3 (c.1 p.e) della Direttiva Seveso III ? Sì No

Verifica Soglie : SEVESO II Verifica Soglie : SEVESO III Verifica Somme Pesate

Nome sostanza pericolosa	CAS	Allegato	Categoria pericolo	Soglia		Quantità (t)	Obbligo
				Inferiore	Superiore		
Metanolo	67-56-1	Specificata	HP	500	5000	2000	Soglia inferiore
Idrazina idrata al 24% ecotossica	7803-57-8	Specificata	E	0,5	2	1	Soglia inferiore
Aerosol con propellente propano		Categorie	P	150	500	190	Soglia inferiore

Note Allegati

Aggiungi - Sostanze pericolose specificate

Aggiungi - Categorie delle sostanze pericolose

Salva

Modifica

Elimina

Report

Esci

SEVESO

Nome sostanza o preparato:
Aeresol con propellente propano

Numero CAS (se pertinente):

Quantità (t):
190

Classificazione SEVESO II

<input type="checkbox"/> Tossiche (T)		-	-
<input type="checkbox"/> Ambiente (H)		-	-
<input type="checkbox"/> Esplosive (E)		-	-
<input checked="" type="checkbox"/> Infiammabili (F)	Gas e Liquidi Estremamente infiammabili (R12 - cfr. nota 3c)		
	Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200
<input type="checkbox"/> Comburenti (O)		-	-
<input type="checkbox"/> Altre categorie (I)		-	-
<input type="checkbox"/> Altre categorie (II)		-	-

Classificazione SEVESO III

<input type="checkbox"/> H1-H3 Tossici		-	-
<input type="checkbox"/> P1 Esplosivi		-	-
<input checked="" type="checkbox"/> P2, P3, P5 Infiammabili	P3 AEROSOL INFIAMMABILI [H222 cat.1 o H223 cat.2 (cfr. nota 11.1)]		
	P3a Aerosol «infiammabili» contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 (nota bene: computare il f	150	500
<input type="checkbox"/> P4, P6, P7, P8 Reattive		-	-
<input type="checkbox"/> Ecotossiche		-	-
<input type="checkbox"/> Altri pericoli		-	-

IDRAZINA

007-008-00-3	hydrazine	206-114-9	302-01-2	Flam. Liq. 3 Carc. 1B Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410	GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317 H410	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 % Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %
--------------	-----------	-----------	----------	---	--	--	--	---

007-008-00-3	hydrazine	206-114-9	302-01-2	R10 Carc. Cat. 2; R45 T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53	T; N R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53 S: 53-45-60-61	C; R34: C ≥ 10 % Xi; R36/38: 3 % ≤ C < 10 %	E
--------------	-----------	-----------	----------	--	---	---	---

SEVESO

Nome: CAS:

Nome	CAS	Soglia Inferiore	Soglia Superiore
33. Dimetildiosammina [Conc.>=5%] non tossica e non ecotossica	62-13-5	0,5	2
33. triammide esametilfosforica [Conc.>=5%]	680-31-9	0,5	2
33. Idrazina anidra [Conc.>= 5%] infiammabile, tossica, ecotossica	302-01-2	0,5	2
33. Idrazina [Conc.>= 5%] tossica, ecotossica, non infiammabile	7803-57-8	0,5	2
33. Idrazina [Conc.>=5%] ecotossica, non tossica, non infiammabile	7803-57-8	0,5	2
33. Idrazina [Conc. <5%] ecotossica Cat. 1	7803-57-8	100	200
33. Idrazina [Conc. <5%] ecotossica Cat. 2	7803-57-8	200	500
33. 2-naftilammina e/o suoi sali [Conc.>=5%] ecotossica	91-59-8	0,5	2
33. 2-naftilammina e/o suoi sali [Conc.>=5%] non ecotossica	91-59-8	0,5	2
33. 1,3-propansultone [Conc.>=5%]	1120-71-4	0,5	2
33. 4-nitrodifenile [Conc.>=5%] ecotossica	92-93-3	0,5	2
33. 4-nitrodifenile [Conc.>=5%] non ecotossica	92-93-3	0,5	2

L'idrazina anidra (CAS 302-01-2) è una sostanza armonizzata, H331 Cat. 3, H226 Cat. 3, H410 Cat. 1, H400 Cat. 1. Una miscela >5% è sempre ecotossica e tossica fino al 30%. L'idrazina idrata (CAS 7803-57-8 10217-52-4) è invece non armonizzata, quindi occorre verificare la classificazione dalla scheda di sicurezza

Quantità massima della sostanza presente (t):

Aggiungi Esci

GISA 4 - Gestione Integrata Sicurezza & salute - Versione 2.5 - [SEVESO]

File Anagrafiche Verifica Adempimenti Analisi Rischi Azioni di miglioramento ARS Clipper Utilità ?

Stabilimento: Sindar S.r.l. - Esempio Seveso - Lodi (LO)

Note: Verifica di assoggettabilità della Direttiva Seveso

Data emissione: lunedì 23 marzo 2015 **Data aggiornamento:** giovedì 2 aprile 2015

Lo stabilimento è un nuovo stabilimento ai sensi dell'Art.3 (c.1 p.e) della Direttiva Seveso III ? Sì No

Verifica Soglie : SEVESO II Verifica Soglie : SEVESO III Verifica Somme Pesate

Nome sostanza pericolosa	CAS	Allegato	Categoria pericolo	Soglia		Quantità (t)	Obbligo
				Inferiore	Superiore		
Metanolo	67-56-1	Specificata	HP	500	5000	2000	Soglia inferiore
Idrazina idrata al 24% ecotossica	7803-57-8	Specificata	E	0,5	2	1	Soglia inferiore
Aerosol con propellente propano		Categorie	P	150	500	190	Soglia inferiore

Note Allegati

Aggiungi - Sostanze pericolose specificate

Aggiungi - Categorie delle sostanze pericolose

Salva

Modifica

Elimina

Report

Esci

Verifica Soglie : SEVESO II

Verifica Soglie : SEVESO III

Verifica Somme Pesate

Nome sostanza pericolosa	CAS	Allegato	Categoria pericolo	Soglia		Quantità (t)	Obbligo
				Inferiore	Superiore		
Metanolo	67-56-1	Specificata	HP	500	5000	2000	Soglia inferiore
Idrazina idrata al 24% ecotossica	7803-57-8	Specificata	E	0,5	2	1	Soglia inferiore
Aerosol con propellente propano		Categorie	P	150	500	190	Soglia inferiore

Verifica Soglie : SEVESO II

Verifica Soglie : SEVESO III

Verifica Somme Pesate

SEVESO II - Verifica Somme Pesate

Gruppo	Soglia Inferiore	Soglia Superiore
T	4	0,4
F,E,O	7,8	1,35
N	2	0,5

SEVESO III - Verifica Somme Pesate

Gruppo	Soglia Inferiore	Soglia Superiore
H	4	0,4
P	5,267	0,78
E	2	0,5

Esito

Altro stabilimento di Soglia Inferiore


Verifica di assoggettabilità ai sensi della Direttiva Seveso

Stabilimento: Sindar S.r.l. - Esempio Seveso - Lodi (LO)
 Note : Verifica di assoggettabilità della Direttiva Seveso
 Data emissione: 23/03/2015

SEVESO II - D.Lgs. 334/99							
Verifica di assoggettabilità per sostanza pericolosa							
Nome sostanza pericolosa	CAS	Allegato	Pericolo	Soglia		Qtà (t)	Obbligo
				Articolo 6	Articolo 8		
Metanolo	67-56-1	Specificata	TF	500	5000	2000	Articolo 6
Idrazina idrata al 24% ecotossica	7803-57-8	Specificata	N	0,5	2	1	Articolo 6
Aerosol con propellente propano		Categorie	F	50	200	190	Articolo 6
Verifica somme pesate							
Gruppo	Articolo 6			Articolo 8			
T	4			0,4			
F,E,O	7,8			1,35			
N	2			0,5			
Lo stabilimento è soggetto agli obblighi di cui all' art.8 D.Lgs.334/99 s.m.i							

SEVESO III - Dir. 18/2012/UE							
Verifica di assoggettabilità per sostanza pericolosa							
Nome sostanza pericolosa	CAS	Allegato	Pericolo	Soglia		Qtà (t)	Obbligo
				Inferiore	Superiore		
Metanolo	67-56-1	Specificata	HP	500	5000	2000	Soglia inferiore
Idrazina idrata al 24% ecotossica	7803-57-8	Specificata	E	0,5	2	1	Soglia inferiore
Aerosol con propellente propano		Categorie	P	150	500	190	Soglia inferiore
Verifica somme pesate							
Gruppo	Soglia Inferiore			Soglia Superiore			
H	4			0,4			
P	5,267			0,78			
E	2			0,5			
Stabilimento di Soglia Inferiore							

Esito della verifica: Altro stabilimento di Soglia Inferiore



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
EDOARDO GALATOLA

